



**COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA**  
Provincia di Siena

Affissa all'Albo Pretorio il  
Repertorio n. 1150

25 LUG. 2014

Il Messo Comunale

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza straordinaria di prima convocazione

**Numero 50 del 11/07/2014**

**Oggetto:** IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - I.M.U. - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2014. -

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di Luglio alle ore 17:45 nella Sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio con prot. n. 9425 del 07.07.2014.

Dall'appello nominale risultano presenti i Signori:

|                   |   |                     |   |
|-------------------|---|---------------------|---|
| CANOCCHI PAOLO    | P | BORGARELLI FULVIA   | P |
| BARGI ANGELA      | P | LEGNAIOLI CRISTIANA | P |
| MACINI MARZIA     | P | BUCALOSSI MIRIANA   | P |
| BERTI FILIPPO     | P | DE MARCO FILOMENA   | P |
| NENCINI PIETRO    | P | NARDI STEFANO       | P |
| VANNINI TOMMASO   | A | RABAZZI GIANNI      | P |
| LUISE SIMONE      | P | BIANCUCCI KETI      | P |
| CALAMASSI FABIO   | P | GALGANI ROBERTO     | P |
| NENCINI FRANCESCO | P |                     |   |

Partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli Assessori:

ANDREUCCI LODOVICO, BERTI FABIO, CIANI PAOLA, GALGANI ALBERTO, MORETTI MICHELA.

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale la Sig.ra NUZZI DOTT.SSA PATRIZIA, Segretaria.

Presiede la Sig.ra DE MARCO FILOMENA Consigliera.

Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo presenti numero 16, tra Consiglieri e Sindaco su 16 Consiglieri assegnati, dichiara aperta la Seduta.

La Presidente del Consiglio Comunale comunica la decisione assunta nella conferenza dei capigruppo consiliari di concerto con il Sindaco, di procedere alla trattazione degli argomenti iscritti al n. 2, 3 e 6 dell'ordine del giorno, relativi alla conferma delle aliquote I.M.U., addizionale I.R.P.E.F. e presentazione delle proposte di bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014. Tale decisione deriva dalla richiesta da parte dei capigruppo della minoranza di rinvio dei punti sopra citati alla prossima seduta consiliare, per consentire alle commissioni consiliari preposte, costituite in data odierna, di poter esaminare in maniera più approfondita, aspetti così rilevanti per la predisposizione del bilancio di previsione. La Presidente del Consiglio ricorda che quanto richiesto non può essere accolto, in quanto le due deliberazioni sono parte integrante degli atti che costituiscono il bilancio di previsione e la loro determinazione è un elemento fondamentale per la formazione del bilancio stesso, e chiama ad illustrare ed approfondire la problematica evidenziata, il Responsabile dei Servizi Finanziari, presente nella sala della riunione.

Prende quindi la parola il Sindaco Paolo Canocchi per l'illustrazione degli argomenti in oggetto, che ricorda i tempi ristretti in cui Giunta Comunale si è trovata ad operare, visto il breve tempo trascorso dalla data di insediamento dei nuovi organi amministrativi, e quindi l'impossibilità di intervenire in maniera più incisiva per modificare l'impostazione del bilancio che si va ad approvare.

Al termine dell'intervento, la Presidente del Consiglio dichiara aperta la discussione, relativa al punto 2) dell'ordine del giorno, alla quale prendono parte i consiglieri Roberto Galgani che comunica il voto contrario del suo gruppo, , e la consigliera Ketì Biancucci.

La versione integrale del presente punto all'ordine del giorno si trova depositata in atti su apposito supporto informatico.

Tutto ciò premesso

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 14.3. 2011 n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione e le successive modifiche e/o integrazioni, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, ed in particolare l'art. 52 nonché l'art. 59, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della suindicata normativa statale;

Rilevato come occorre pertanto determinarsi sulle aliquote dell'imposta di cui trattasi a valere per l'anno 2014, secondo le disposizioni riportate dal citato D.L. n. 201/2011, nella relativa legge di conversione, alle altre norme a cui la stessa normativa fa rinvio, ed alle successive modifiche e/o integrazioni;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18.05.2012;

Viste in particolare le modifiche apportate alla disciplina dell'imposta dalla Legge di Stabilita' 2013, Legge n. 228 del 24.12.2012, in particolare dall'art. 1 comma 380 e seguenti in cui si prevede, innanzi tutto la soppressione della riserva del gettito a favore dello Stato di cui all'art. 13 comma 11, contenuta nel D.L. 201/2011;

Dato atto, pertanto che dal 2013, quindi anche per l'anno 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 380 della Legge 228/2012, tutto il gettito di tale imposta e' di spettanza dei comuni, con la sola eccezione (prevista alla successiva lettera f) di quello prodotto dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

Considerato che su tali immobili di categoria D, in base a quanto previsto dalla successiva lettera g), i comuni possono aumentare ( ma non piu' precedere riduzioni) l'aliquota sino a 0,3 punti percentuali ed in tal caso il relativo gettito e' di spettanza comunale;

Visto l'art. 2 del D.L. n. 102 /2013, che prevede nuove forme di agevolazioni in materia di IMU (fabbricati costruiti e destinati, dall'impresa costruttrice, alla vendita);

Visto il D.L. n. 16 del 02.marzo 2012 , convertito in Legge 26 aprile 2012 n. 44, in particolare l'art. 4 dello stesso in tema, tra le altre cose, di esenzione dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

Visto l'art. 1 comma 708 della Legge di Stabilita' 2014, Legge n. 147 del 27.12.2013, in cui viene definitivamente sancito che, a decorrere dall'anno 2014 non e' dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del Decreto Legge n. 201/2011;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze e' ridotta allo 0,4% , che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

Considerato che dal 2014, con la sopra citata Legge di stabilita' n. 147/2013, nella riscrittura del comma 2, art. 13 del D.L. n. 201/2011, e' stato definitivamente stabilito che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonche' i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Considerato che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Considerato che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile;

Rilevato che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

Visto l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, dal 2014, sono esenti dall'imposta:

- 1) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero della Solidarieta' Sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attivita' sportive del 22 aprile 2008;
- 3) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- 4) l'unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Visto l'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.04.2013, con la quale sono state determinate le aliquote per l'anno 2013;

Visto il D.L. n. 16 del 06.03.2014, convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014, con il quale vengono apportate modifiche alla disciplina contenuta nella Legge di Stabilita' 2014;

Visto l'art. 22 della Legge 23.06.2014, di conversione con modifiche del D.L. n. 66/2014;

Atteso che per effetto delle previsioni normative di cui sopra, occorre determinare le aliquote come segue:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>- Aliquota ordinaria nella misura del</b> | <b>1,06 per cento</b> |
|--|-----------------------|

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

|    |   |                |
|----|---|----------------|
| 1  | Abitazione principale dei soggetti residenti in unita' immobiliari di categoria catastale A/1 A/8 e A/9, unitamente alle pertinenze C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo | 0,50 per cento |
| a) | Tale aliquota si applica anche alle:<br>a- unita' immobiliari, sempre di categoria catastale A/1 A/8 A/9, possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o  |                |

|   |   |                              |
|---|---|------------------------------|
|   | <p>disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate. <i>A tale scopo risulta necessario inoltrare dichiarazione dell'imposta da far pervenire al Comune di Colle di Val D'Elsa nei termini di legge, indicante gli immobili oggetto di agevolazione.</i></p> |                              |
| 2 | <p>Detta aliquota si applica alle unita' Immobiliari ad uso abitativo locate a canone concordato secondo le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998. <i>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dovra' essere inoltrata al comune copia del contratto di locazione entro lo stesso termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta.</i></p>  | <p><b>0,95 per cento</b></p> |

Preso atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 come sopra convertito e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che il valore della base imponibile su cui applicare le aliquote come sopra definite, è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite catastali, risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3 comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- d) 60 (elevato a 65 dall'1.1.2013) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati in categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Ritenuto, altresì, di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come sopra indicate, detrazione spettante per le fattispecie elencate al punto 1) e alla lettera a) e che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Ritenuto, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", di disporre, stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di idonea dichiarazione da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune di Colle di Val D'Elsa entro il termine previsto per legge, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione;

Considerato che l'approvazione delle tariffe costituisce presupposto per la formazione del bilancio, così come disposto dall'art. 54 comma 1 del D.L.vo n. 446/1997;

Dato atto che la competenza a deliberare le aliquote dell'IMU, così come anche quelle della TASI e della TARI e' del Consiglio Comunale in base a quanto disposto dall'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e dall'art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013;

Considerato che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente, così come disposto dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;

Dato atto che l'approvazione delle tariffe e delle aliquote ha effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine previsto dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione, così come disposto dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Interno, sotto elencati, che hanno differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014, di cui all'articolo 151 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle seguenti date:

- Decreto del 19 dicembre 2013: differimento al 28 febbraio 2014,
- Decreto del 13 febbraio 2014: dal 28 febbraio al 30 aprile 2014,
- Decreto del 29 aprile 2014: dal 30 aprile al 31 luglio 2014";

Visto l'art. 10 comma 4 lettera b) del Decreto Legge 08 aprile 2013 n. 35, in cui, si sostituisce il comma 13 bis del Decreto n. 201/2011 con la disposizione per cui a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, - Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Posto in votazione il presente provvedimento, su n. 16 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco, e n. 11 votanti, si ottiene il seguente esito:

- voti favorevoli: n. 10;
- voti contrari: n. 1;
- Consiglieri astenuti: n. 5 (Nardi, Bucalossi, Rabazzi, Biancucci, De Marco);

pertanto,

**DELIBERA**

1. attese le premesse di stabilire le seguenti misure di aliquota e detrazione d'imposta ai fini dell'Imposta Municipale Propria, a valere per l'anno 2014, confermando le aliquote già deliberate per l'anno 2013:

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>- Aliquota ordinaria nella misura del</b> | <b>1,06<br/>per<br/>cento</b> |
|--|-------------------------------|

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinarsi per le aliquote come indicate a fianco di ciascuna di esse:

|              |   |                               |
|--------------|---|-------------------------------|
| 1)<br><br>a) | Abitazione principale dei soggetti residenti in unità immobiliari classificate A/1, A/8 e A/9, unitamente alle pertinenze C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.<br><br>Detta aliquota si applica anche alla:<br><br>- unità immobiliari, sempre di categoria catastale A/1 A/8 A/9, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate. <i>A tale scopo e' necessario inoltrare dichiarazione dell'imposta da far pervenire nei termini di legge, indicante gli immobili oggetto di agevolazione.</i> | <b>0,50<br/>per<br/>cento</b> |
| 2)           | Detta aliquota si applica alle unità Immobiliari ad uso abitativo locate a canone concordato secondo le disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 della Legge n. 431/1998. <i>Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dovrà essere inoltrata al comune copia del contratto di locazione entro lo stesso termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta.</i>   | <b>0,95<br/>per<br/>cento</b> |

2. di dare atto che la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, come sopra convertito;

3. di stabilire nella misura di Euro 200,00 la detrazione per "abitazione principale", e per le relative pertinenze, come in premessa indicate, detrazione spettante anche per le fattispecie elencate al punto 1) e alla lettera a);

4. di dare atto altresì:

- che detta detrazione da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

1. che per abitazione principale, intesa dal legislatore è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";
2. 5. di stabilire, al fine di consentire i dovuti accertamenti in tempi brevi, anche alla luce delle innovazioni apportate in materia di Imposta Municipale Propria alla definizione di "abitazione principale", disporre stante lo stesso trattamento agevolativo (aliquota ridotta e detrazione di imposta) previsto per le fattispecie di cui alla lett. a) (unità immobiliari possedute da anziani e disabili) la presentazione di dichiarazione da parte dei contribuenti interessati, da far pervenire al Comune entro i termini previsti dalla legge, indicanti gli immobili oggetto di agevolazione;
3. 6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e di inviare la stessa in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale;
4. con votazione separata, e con esito invariato – n. 10 voti favorevoli, n. 1 voti contrari e n. 5 Consiglieri astenuti (Nardi, Bucalossi, Rabazzi, Biancucci, De Marco), di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.-





# Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

Servizio Bilancio Entrata

**PARERI**

**art. 49 TUEL n. 267/2000**

## Parere di regolarità tecnica:

Con riferimento alla proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE n. 20 del 05.03.2014 dei SERVIZI FINANZIARI avente ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - IMU - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014" il sottoscritto Responsabile, per quanto di propria competenza

**ESPRIME**

il proprio parere FAVOREVOLE (\*)

(\* se contrario per la seguente motivazione):

**Atto con riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente ..... SI**

Il Responsabile del Servizio

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Parere di regolarità contabile

Rag. Franchini Alessio

Con riferimento alla proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE di cui sopra il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per quanto di propria competenza

**ESPRIME**

Il proprio parere favorevole. (\*)

(\* se contrario per la seguente motivazione):

Il Responsabile del Servizio

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Rag. Franchini Alessio



Città del Cristallo

I:\7302007\beatrice\parere tecnico.doc

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
DE MARCO FILOMENA

*Filomena De Marco*



IL SEGRETARIO GENERALE  
NUZZI DOTT.SSA PATRIZIA

*Patrizia Nuzzi*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la sujestesa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Colle di Val D'Elsa, li **25 LUG. 2014**

*P. Nuzzi*  
IL SEGRETARIO GENERALE  
NUZZI DOTT.SSA PATRIZIA

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il **- 9 AGO. 2014** a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Colle di Val D'Elsa, li **- 9 AGO. 2014**

*P. Nuzzi*  
IL SEGRETARIO GENERALE

Colle di Val D'Elsa, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
\_\_\_\_\_